

**Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza
CROCE BIANCA O.n.i.u.s.**

**Regolamento interno per la elezione degli ORGANI STATUTARI
Allegato n° 2 al Regolamento Generale**

Art.1

Premessa

L'elezione degli Organi Statutari dell'Associazione avviene sulla base delle norme riportate nel presente "Regolamento e relativo commento", approvati dal Comitato Direttivo nella seduta del 05/04/2006 e modificato nella del 9 Dicembre 2015.

Per brevità, laddove scritto "C.Dir.Gen." s'intenda Consiglio Direttivo Generale, per "CdS" Consiglio Direttivo di Sede e per "Associazione" la Croce Bianca O.n.i.u.s.

Art.2

Diritto di voto

1. Possono esercitare il diritto di voto, candidarsi ed essere eletti tutti i Soci regolarmente iscritti nei registri dell'Associazione, non decaduti ed in regola con la quota associativa che alla data di apertura del bando hanno superato le 100 ore di attività.
2. Il versamento della quota deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle elezioni.
3. La qualifica di Socio è attestata dal possesso del regolare tesserino associativo, che contiene anche l'indicazione della Sede di appartenenza, ossia quella dove è avvenuta la prima iscrizione del Socio.
4. Il Socio può esercitare il suo diritto di voto esprimendo un numero di preferenze pari al numero dei candidati eleggibili (da cinque a tredici, secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo di Sede)
5. Ogni associato può esercitare il diritto di voto anche per conto di un altro Socio non disponibile, che gli rilasci la relativa delega ufficiale.

Art.3

Composizione degli Organi Statutari: proporzione nella rappresentanza di ogni singola Sede

1. Ogni Socio può candidarsi per la sola Sede di appartenenza e per un solo Organo Statutario. Nella composizione degli organi statutari generali - cioè i soli dodici Consiglieri che comporranno il C.Dir.Gen. assieme al Presidente Generale- nonché per i membri del Collegio Sindacale, rimane fermo il principio proporzionale e democratico secondo il quale la composizione finale della lista degli eletti dovrà comunque rispettare la proporzione nella rappresentanza di ogni singola Sede operativa nell'Associazione, secondo il criterio dei più votati in ogni Sede ed in ognuna delle liste, per ogni singolo organo statutario.
2. La composizione degli Organi Statutari, fermo restando il numero stabilito dallo Statuto Sociale, viene così stabilita:

CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE:

- 1 Presidente Generale;
- 3 Membri Sede Teramo (Presidente e due consiglieri);
- 3 Membri Sede Montorio (Presidente e due consiglieri);
- 3 Membri Sede Isola (Presidente e due consiglieri);
- 2 Membri Sede di Aprati (Presidente e un consigliere);
- 1 Membri Sede Cellino (Presidente).

COLLEGIO SINDACALE

- 1 Membro Sede Teramo;
- 1 Membro Sedi Montorio e Aprati;
- 1 Membro Sedi Isola e Cellino;

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

3 Membri (di cui 1 Presidente).

Art.4

Candidature

1. Il Socio che, in possesso dei requisiti previsti nell'Art.2, intenda presentare la propria candidatura, deve rivolgere domanda scritta al C.Dir.Gen. entro la data stabilita dal Comitato stesso, apponendo il nominativo e la firma sul manifesto appositamente predisposto presso la Sede d'appartenenza.
2. La data di scadenza delle candidature sarà fatta coincidere con una riunione del C.Dir.Gen., durante la quale verranno valutate ed accettate, o motivatamente respinte, le candidature.
3. Nello stabilire la data delle elezioni, il C.Dir.Gen. dovrà prevedere tempi adeguati che consentiranno, in presenza di ricorsi, la possibilità di un'ulteriore riunione del C.Dir.Gen., successiva a quella che coincide con la chiusura delle candidature, entro il termine della quale si dovrà definire la questione e concludere la fase preparatoria delle candidature, ovvero rinviare le elezioni per giustificato motivo.

Art.5

Lista e modalità elettive

1. Sulla base delle richieste pervenutegli il Comitato Direttivo in carica, dopo aver accertato il diritto del candidato, forma almeno una lista per ogni Organo Statutario per ogni Sede operativa; le liste andranno esposte in ogni singola Sede, oltre che nella Sede legale, per almeno quindici giorni prima della data delle elezioni. Ogni lista può contenere un numero illimitato di candidati e, per ognuno di loro, dovrà prevedere l'inserimento di:
 - a. Data di nascita;
 - b. Comune di residenza.
2. L'eventuale mancata iscrizione nella candidatura deve essere comunicata al candidato con lettera contenente le motivazioni dell'esclusione.
3. Non saranno accettate domande presentate oltre i limiti stabiliti dall'Art.4, e dunque non sono previste giustificazioni per tali casi.
4. Gli elettori potranno esprimere le proprie preferenze per i soli candidati eleggibili nella propria Sede, con un massimo di preferenze dipendente dai candidati eleggibili per ogni specifico organo statutario.

Art.6

Commissione Elettorale Provinciale

1. La Commissione Elettorale Provinciale viene eletta dall'Assemblea nella prima riunione successiva al rinnovo del Consiglio Direttivo Generale. E' composta da un rappresentante di ogni Sede.
2. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente, ed alle sue riunioni partecipa sempre il Segretario Generale con funzione verbalizzante.
3. I compiti della Commissione Elettorale Provinciale sono:
 - a. Approntare le schede, i registri ed i verbali relativi alle operazioni di voto;
 - b. Spiegare e diffondere le norme contenute nel presente Regolamento e le delibere associative;
 - c. Proporre modifiche ai Regolamenti sociali e vigilare sull'aggiornamento delle liste elettorali.

Art.7

Commissione elettorale di Sede

1. Salvo diversa disposizione del C.Dir.Gen., in ogni Sede dell'Associazione, viene istituito un seggio ed una Commissione elettorale di Sede.
2. I componenti della Commissione Elettorale Provinciale svolgono le funzioni di Presidente di Commissione elettorale di Sede.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza alle operazioni di voto, nessuno può essere Presidente di Seggio nella propria Sede.

4. Le Assemblee di Sede, nella riunione precedente alle votazioni, eleggono i due scrutatori effettivi e lo scrutatore supplente da affiancare al Presidente di Commissione;
5. I compiti della Commissione elettorale di Sede sono:
 - a. Controllare il regolare svolgimento della votazione;
 - b. Procedere allo scrutinio delle schede formando una graduatoria, divisa per lista, per ogni organo statutario;
 - c. Redigere apposito verbale della votazione, da conservare agli atti dell'Associazione;
 - d. Consegnare i verbali ed i risultati elettorali finali alla Commissione Elettorale Provinciale.

Art.8

Eletti e subentri

1. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
2. In caso di rinuncia, dimissione o esclusione per altre cause di un componente di un Organo Statutario, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti che si trova in graduatoria per quell'Organo Statutario o, su delibera del CdS ratificato dal C.Dir.Gen., attingendo a graduatorie della stessa Sede operativa, ma per l'elezione di altri organi statutari, tenendo conto della lista di appartenenza al momento della votazione del membro uscente.
3. Se quest'ultimo caso non fosse applicabile per mancanza di candidati non eletti in quella Sede operativa, la componente mancante di quell'Organo Statutario sarà reintegrata alla prima Assemblea ordinaria utile; in questo caso saranno presentate e votate solo le eventuali liste specifiche.

Art.9

Candidature di Sede

1. Nell'ambito della composizione delle liste elettorali in ogni singola Sede operativa per l'elezione degli Organi Statutari, va prevista la distinzione delle liste (una per il CdS ed una per il Collegio dei Revisori).
2. I CdS, nell'ultima riunione prima della chiusura delle candidature, devono dichiarare il numero di componenti che potranno essere eletti, da un minimo di cinque ad un massimo di tredici Consiglieri.
3. All'interno del CdS neoeletto dovranno essere attribuite le seguenti cariche obbligatorie:
 - a. Presidente di Sede;
 - b. Segretario di Sede;
 - c. Economo di Sede;
4. Possono inoltre essere eletti Responsabili di Settore, ovvero nominate figure tecniche senza diritto di voto, che comporranno assieme agli eletti il CdS.
5. Oltre ai tre componenti sopra elencati rappresentano una struttura rigida, i Responsabili/Coordinatori di settore possono essere in numero variabile, in base alle deliberazioni ed esigenze specifiche locali. Indicativamente, seppur in certi casi sovrapponibili, i settori di cui tenere conto nella composizione delle candidature sono: Sanità, Turni, Didattica, Mezzi/Autisti, Sede/Magazzino, Sociale/Ricreativo, Protezione Civile.

Art. 10

Presidente Generale e di Sede dell'Associazione

1. Dopo le elezioni in ogni singola Sede durante la prima riunione, convocata dal più anziano degli eletti, sarà nominato il Presidente di Sede e successivamente le altre figure. Sarà eleggibile solo un Presidente che abbia superato il venticinquesimo anno di età.
2. Oltre al Presidente e alle cariche obbligatorie (Segretario ed Economo), dovranno essere nominati i consiglieri che, unitamente al Presidente, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, andranno a fare parte del C. Dir. Gen.
3. Analogamente il nuovo C.Dir.Gen. sarà convocato dal più anziano degli eletti. Durante questa prima riunione viene eletto il Presidente Generale dell'Associazione e di seguito vengono affidati gli incarichi per le altre cariche istituzionali. Sarà eleggibile solo un Presidente che abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

Art. 11

Altri Organi Statutari associativi

1. I Consiglieri eletti nelle rispettive sedi operative e che fanno parte di diritto del C.Dir.Gen., sono i nominativi fra i quali i componenti del C.Dir.Gen. eleggeranno gli Organi Statutari: Presidente Generale, Economo Generale, Direttore Sanitario Generale. Dovrà inoltre essere indicato il Segretario Generale.
2. Se fra gli eletti dovessero mancare le professionalità necessarie per svolgere alcuni incarichi associativi (ad eccezione che per il Presidente Generale), il C.Dir.Gen. si avvarrà della consulenza tecnica esterna, sia essa a titolo gratuito che con oneri economici per l'Associazione.

Art. 12

Scioglimento anticipato CDS di Sede

1. Il C.Dir.Gen. decade quando per qualsiasi motivo (dimissioni, destituzione, rinuncia, etc.) decadano contemporaneamente sette dei 13 consiglieri. In tal caso la Commissione elettorale indirà nel minor tempo possibile nuove elezioni.
2. Con le medesime modalità, ossia per dimissioni o rinuncia contemporanea della maggioranza degli eletti, decade il CdS: in tal caso la Commissione elettorale procederà ad indire elezioni anticipate solo dell'organo locale; questo, una volta rieletto ed insediato, durerà in carica per il tempo residuo del mandato, cioè fino al rinnovo del C.Dir.Gen.

Art. 13

Consiglio dei Saggi

1. Al fine di garantire un organo di riferimento associativo che assicuri continuità e possibilità di consulenza per gli Organi Statutari dell'Associazione, viene costituito il Consiglio dei Saggi, composto da tutti i Presidenti dell'Associazione e di Sedi operative, del passato ed attuali, che siano soci in regola con i criteri definiti nel presente Regolamento, oltre che nello Statuto associativo.
2. Il Consiglio dei Saggi è consultabile in qualsiasi caso ed in qualsiasi momento dai soci e dai componenti degli Organi Statutari, esprime parere per iscritto quando la richiesta di consulenza viene dai rappresentanti degli Organi Statutari ed in tutti i casi nei quali la richiesta presenti interesse generale per l'Associazione. Ogni parere espresso va comunicato per conoscenza anche al C.Dir.Gen., nonché al CdS coinvolto nell'eventuale questione.
3. Il Consiglio dei Saggi si avvale per la propria attività di consulenza della Segreteria generale e, dopo la propria prima composizione da realizzarsi entro un mese dall'approvazione del presente Regolamento, comunica al C.Dir.Gen., oltre ai nomi dei componenti del Consiglio stesso, anche il nome del Presidente del Consiglio; questi convoca l'organo ogni volta che se ne verifichi la necessità e, nella sua veste di elemento "super partes", partecipa alle riunioni del C.Dir.Gen.
4. Il Consiglio dei Saggi sostituisce, a tutti gli effetti, l'organo dei Probiviri.

Art. 14

Parere del Consiglio dei Saggi

1. Il parere del Consiglio dei Saggi presenta due modalità:
 - a. Consultivo, in ogni caso;
 - b. Vincolante, nei casi in cui la questione portata alla sua attenzione riguardi una crisi irrisolta che coinvolga il C.Dir.Gen. e presenti l'opportunità di una situazione di arbitrato.
2. Tale parere può essere richiesto dal Presidente generale in carica o da almeno un terzo dei componenti il C.Dir.Gen.

Art. 15

Progetto Vita

1. L'attività del Progetto Vita, nell'ambito dell'Associazione Croce Bianca O.n.i.u.s., si raccorda con le altre Istituzioni ed Associazioni della provincia (ASL Teramo attraverso il Servizio 118, Ass.ni di Volontariato A.N.P.As. e C.R.I. ecc.) attraverso il Coordinatore del progetto stesso, dr. Giancarlo Specca, e la partecipazione diretta ed attiva dei Soci dell'Associazione direttamente coinvolti a vario titolo.
2. Tale attività risulta essere un aspetto operativo della Croce Bianca che ne è capofila, ma si articola e gestisce sul piano tecnico e finanziario in modo del tutto autonomo, fatte salve le verifiche e ratifiche progressive fatte dal C.Dir.Gen. generale nell'ambito delle attività svolte ed a sostegno di tale importante progetto.
3. Eventuali esigenze tecniche, organizzative o quant'altro saranno di volta in volta presentate al C.Dir.Gen. ed all'Assemblea Generale dei Soci, per quanto di competenza, tenuto conto che tale Progetto Vita già si avvale dell'attività e del Comitato Provinciale di Indirizzo e Coordinamento, che rappresenta tutte le forze che vi sono coinvolte.

Art. 16

Norme finali

1. Il presente Regolamento sarà tempestivamente aggiornato qualora vi siano mutamenti legislativi o alcune norme in esso riportate diventino inadeguate allo scopo prefissato.
2. Limitatamente ai tre posti del Collegio Sindacale è possibile, con accordo totale tra le parti, modificare l'attribuzione rispetto al rigido schema proposto.
3. Qualora in una scheda il numero totale delle preferenze superasse il totale delle preferenze previste per l'Organo Statutario, il voto è da considerarsi nullo.
4. Se viene espressa una preferenza per un nominativo che non risulti regolarmente inserito nella lista, il voto è da considerarsi nullo. L'espressione "il voto è da considerarsi nullo" va intesa in senso ampio, ossia una scheda che presenti un'anomalia viene esclusa anche se le altre liste risultino regolarmente compilate.
5. L'attribuzione delle preferenze è libera e pertanto ogni elettore può anche esimersi dall'esprimere tutte le preferenze previste. Il buonsenso e lo spirito associativo consigliano ogni Socio perché esprima lo stesso il proprio voto per la copertura di tutte le cariche associative, in base alle disponibilità previste dalle candidature presentate.
6. Possono far parte della Commissione Elettorale soltanto i soci che secondo lo Statuto sociale hanno diritto al voto (cfr. Art. 7 dello Statuto Sociale).
7. In ogni Sede dovrà risultare sempre esposto l'elenco completo dei membri del C.Dir.Gen., dei volontari attivi, nonché degli eventuali soci in regola, seppure non soccorritori. Tali elenchi saranno aggiornati mensilmente nel corso dell'anno e non solo in prossimità delle elezioni.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme Statutarie e le leggi vigenti in materia.
9. Letto ed approvato nella Riunione del Comitato Direttivo del 05 aprile 2006.

Revisionato in data 9 Dicembre 2015

F.to il Segretario Generale
VINCENZO PALUMBI

F.to il Presidente Generale
STEFANO DI STEFANO